

## NAUKI PRAWNE / LEGAL SCIENCES

**SALVATORE ANTONELLO PARENTE**  
University of Bari Aldo Moro, Italy  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5426-904>  
e-mail: salvatore.parente@uniba.it

### LA RICOGNIZIONE DI DEBITO NEL SISTEMA DEL TESTO UNICO REGISTRO TRA (INCERTE) QUALIFICAZIONI CIVILISTICHE E RIFLESSI DI NATURA TRIBUTARIA – PARTE PRIMA\*

**Riassunto:** Il regime dell'imposta di registro applicabile all'atto privato non autenticato di riconoscimento di debito ha sollevato nel tempo una serie di questioni critiche. Le incertezze hanno riguardato non solo se l'imposta di registro dovesse essere fissa o proporzionale, ma anche l'individuazione (in quest'ultimo caso) dell'aliquota applicabile. In conseguenza della tipizzazione delle fattispecie imponibili, in termini di metodo, l'esigenza di ricostruire il quadro delle fonti appare prioritaria.

**Parole chiave:** riconoscimento del debito, imposta di registro, quadro delle fonti

### RECOGNITION OF DEBT IN THE CONSOLIDATED REGISTER LAW SYSTEM BETWEEN (UNCERTAIN) CIVIL LAW QUALIFICATIONS AND TAX IMPLICATIONS – FIRST PART

**Abstract:** The regime of registration tax applicable to a non-authenticated private deed of acknowledgement of debt has raised a number of critical issues over time. The uncertainties have concerned not only whether the registration tax should be fixed or proportional, but also the identification (in the latter case) of the applicable rate. As a result of the typification of taxable cases, in terms of method, the need to reconstruct the framework of sources appears to be a priority.

**Keywords:** recognition of debt, registration tax, framework of sources

#### 1. Introduzione

Il regime tributario applicabile – ai fini dell'imposta di registro – alla scrittura privata non autenticata contenente una riconoscenza di debito ha sollevato nel tempo non poche incertezze sul piano ermeneutico, derivanti dalla circostanza

\* La Parte Seconda comparirà nel prossimo fascicolo.

che l'atto di cognizione di debito – a differenza di quanto avveniva durante la vigenza del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il cui art. 28 della Tariffa, allegato A<sup>1</sup>, nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla l. 4 aprile 1953, n. 261, disciplinava espressamente la fattispecie, assoggettandola all'imposta proporzionale con l'aliquota dell'1,5%<sup>2</sup> – non è esplicitamente richiamato dalla Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986<sup>3</sup>.

Ad una prima analisi sembra che la ragione di tale modifica sia da rinvenire nella volontà legislativa di non imporre duplicazioni di imposta ove il debito (oggetto dell'atto cognitivo) sia stato in precedenza sottoposto a registrazione ovvero dal proposito di negare ogni applicazione del tributo<sup>4</sup>.

In realtà, il fondamento di tale mancata menzione è da ricercare nella diversa struttura che ha assunto la Tariffa allegata al Testo Unico Registro a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che, al fine di garantire una semplificazione del sistema normativo, ha individuato delle macro-categorie (alquanto generiche) di atti e fatti imponibili (ad esempio, “atti dichiarativi”, “atti cognitivi”, “atti a contenuto patrimoniale”, “atti a contenuto non patrimoniale”, “scritture private non autenticate”), idonee a ricoprendere una moltitudine di atti assimilabili sul piano effettuale/funzionale, anziché riproporre la precedente elencazione casistica delle fattispecie<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Evidenzia A. Berliri, *Le leggi del registro*, Milano, 1950, p. 147 che la cognizione di debito va sottoposta a tassazione tenendo in considerazione l'esigenza di evitare la doppia imposizione, ragion per cui l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro può essere giustificata solo se il debito riconosciuto non è già stato oggetto di precedenti atti sottoposti a registrazione proporzionale; in caso contrario, l'imposta di registro va applicata in misura fissa. Inoltre, in argomento, cfr. C. De Bono, *La legge del registro*, Milano, 1962, p. 55 ss.

<sup>2</sup> Cfr. D. Amendola, *Il trattamento della cognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, in *Il fisco*, n. 1/2011, fasc. 1, p. 35; V. Pappa Monteforte, *La cognizione di debito nell'imposta di registro*, in *Notariato*, n. 2/2011, p. 234; M. Basilavecchia, *Tassabilità della cognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 3/2015, p. 216; S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Cognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, in *Il fisco*, n. 12/2021, p. 1141–1143; A. Kostner, *La rilevanza della cognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, in *Corr. trib.*, n. 7/2021, p. 710; G. Salanitro, *Caso d'uso e cognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola “fine”*, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 6/2023, p. 499.

<sup>3</sup> Cfr. N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla cognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, in *Riv. telem. dir. trib.*, n. 1/2023, p. 412; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, in *Dir. prat. trib.*, n. 3/2023, p. 860; R.D. Cogliandro, *Natura giuridica della cognizione del debito e riflessi sul piano tributario: persistono incertezze interpretative ed applicative*, in *Gazz. forense*, n. 6/2024, p. 790 ss.

<sup>4</sup> Cfr. G. Salanitro, *Caso d'uso e cognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola “fine”*, cit., p. 499.

<sup>5</sup> Cfr. G. Fransoni, *Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione*, in *Rass. trib.*, n. 5/2013, p. 968; P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della cognizione del debito?*, in *Corr. trib.*, n. 40/2018, p. 3094; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 118-2018/T (est. P. Puri), *Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito*, Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 12 ottobre 2018, in *www.notariato.it*, p. 2; A. Contrino, *Gli atti “innominati” a contenuto patrimoniale nell'imposizione di registro: profili ricostruttivi*, in *Riv. dir. trib.*, n. 2/2019, I, p. 161 ss.; A. Kostner, *La rilevanza della cognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, cit., p. 710.

A ciò ha fatto seguito l'aumento delle controversie sulla corretta determinazione dell'imposizione da applicare alle ipotesi (come quella del riconoscimento di debito) per le quali risulta difficile individuare l'intrinseca "natura" dell'atto da sottoporre a registrazione, in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato circa l'oggetto e gli effetti prodotti, soprattutto allorquando la qualificazione giuridica dell'atto sia di non facile individuazione<sup>6</sup>.

Difatti, dall'analisi del vigente compendio emerge l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione della *ratio* che presiede all'imposizione delle singole manifestazioni di ricchezza, della ricerca di "tipi" negoziali o provvedimentali, essendo privilegiata la disciplina degli effetti giuridici prodotti, a prescindere dalla fonte<sup>7</sup>.

Si è inteso così garantire una semplificazione del sistema, che, nell'agevolare l'ottenimento di un maggior gettito per l'Erario, ha favorito il sorgere di dubbi interpretativi per le fattispecie di più complesso inquadramento<sup>8</sup>.

Sul piano pragmatico, in assenza di un'espressa previsione in ordine all'applicazione dell'imposta di registro alla cognizione di debito, l'amministrazione finanziaria ha ricondotto, di volta in volta, senza un criterio ben definito, gli effetti prodotti dall'atto presentato alla registrazione ad una delle diverse categorie comprese nella Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, con ricadute negative sul piano della certezza dei rapporti giuridici<sup>9</sup>.

Se poi l'atto di cognizione del debito è posto alla base di un procedimento monitorio azionato dal creditore per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo con il quale far valere il proprio credito, le conseguenze economiche a carico del contribuente possono rivelarsi particolarmente onerose, in quanto alla tassazione proporzionale dell'atto giudiziario *ex art. 37, d.P.R. n. 131/1986*<sup>10</sup>, si aggiunge quella dell'atto di cognizione del debito, oltre alle eventuali sanzioni dovute in presenza di un avviso di liquidazione<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla cognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 412; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 860–861.

<sup>7</sup> Cfr. V. Uckmar – R. Dominici, voce *Registro (imposta di)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. XII, Torino, 1996, p. 260 ss.

<sup>8</sup> Cfr. N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 861.

<sup>9</sup> Cfr. N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 858–859.

<sup>10</sup> Cfr. O. Di Paola, *Commento art. 37 del D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino, 1989, p. 240 ss.; F. Di Fiore, *Commento art. 37 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, p. 846; R. Di Giovine, *Commento art. 37 del D.P.R. n. 131/1986*, in A. Fedele – G. Mariconda – V. Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Milanofiori Assago, 2014, p. 192 ss.

<sup>11</sup> Cfr. S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Ricognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, cit., p. 1141; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 859.

## 2. La rilevanza della qualificazione civilistica della ricognizione di debito agli effetti del regime impositivo

La promessa di pagamento e la cognizione di debito sono “promesse unilaterali”, strutturalmente delineate nell’art. 1988 cod. civ., che hanno l’effetto di dispensare il beneficiario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria<sup>12</sup>.

Sebbene l’art. 1988 cod. civ. sia collocato nell’ambito dei negozi giuridici fonte di obbligazione, la previsione sembra priva di effetti di natura obbligatoria, limitandosi a richiamare istituti, come l’onere della prova, il rapporto fondamentale e la prova contraria, dai quali emerge una deroga alla regola dell’art. 2697 cod. civ., attraverso una mera astrazione processuale<sup>13</sup> priva di conseguenze sul piano sostanziale<sup>14</sup>.

Difatti, tanto la promessa di pagamento quanto la cognizione di debito comportano una situazione d’incertezza, che il debitore intende eliminare con effetto retroattivo mediante un atto che non è fonte di obbligazione – essendo il vincolo di prestazione sottostante alla dichiarazione del debitore già esistente<sup>15</sup> –, né modifica o estingue l’obbligazione, ma si limita a dispensare il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che può essere indicato o meno nell’atto ricognitivo<sup>16</sup>: nel primo caso, si discorre di riconoscimento titolato; nel secondo, di riconoscimento puro<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. G. Pugliese, *Intorno al riconoscimento del debito*, in *Giur. it.*, n. 1/1948, I, p. 19 ss.; G. Tamburrino, *Sull’inquadramento della promessa di pagamento e della cognizione di debito tra le promesse unilaterali*, in *Scritti in onore di A. Scialoja*, vol. III, Bologna, 1953, p. 571 ss.; G. Ferri, *Le promesse unilaterali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grossi – F. Santoro Passarelli, Milano, 1972, p. 12 ss.; G. Branca, *Delle promesse unilaterali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja – G. Branca, *Libro IV – Delle obbligazioni*, Bologna–Roma, 1976, p. 406 ss.; P. Spada, *Cautio quae indiscreti loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 684; A. Donati, *La dichiarazione ricognitiva del debito*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 520; A. Di Majo, voce *Promessa unilaterale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1990, p. 57 ss.; A. D’Angelo, voce *Promesse unilaterali*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, vol. XV, Torino, 1997, p. 420 ss.; A. Orestano, *Le promesse unilaterali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo*, già diretto da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger – V. Roppo – F. Anelli, Milano, 2019, p. 207 ss.

<sup>13</sup> Cfr. A. Lener, *Expressio causae e astrazione processuale*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, vol. III, Napoli, 1972, p. 57. Nella giurisprudenza tributaria, cfr. Comm. trib. prov. Bari, sez. II, n. 231/2004, in *DeJure Giuffrè*; Comm. trib. reg. Puglia, sez. III, 27 giugno 2006, n. 37, in <https://definanza.it>.

<sup>14</sup> Cfr. C.A. Graziani, voce *Promessa di pagamento e cognizione di debito*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 2; A. Orestano, *Le promesse unilaterali*, cit., p. 213; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell’imposta di registro da applicare alla cognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 413; N. Zanotti, *L’imposta di registro per l’atto di cognizione di debito*, cit., p. 867.

<sup>15</sup> Cfr. S. Lanzillotti – F. Magurno, *Il notaio e le imposte indirette*, Roma, 2004, p. 328.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26334, in *CED Cassazione*; Cass. civ., ord. 3 novembre 2020, n. 24451, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. I, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091, in *CED Cassazione*.

<sup>17</sup> Cfr. A. Busani, *L’imposta di registro*, Milano, 2009, p. 972; A. Contrino, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I del D.P.R. n. 131/1986*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu –

Si tratta, dunque, di atti unilaterali che non producono effetti novativi o estintivi dell'obbligazione, ma rimuovono dubbi, incertezze e contestazioni tramite dichiarazioni di scienza rilevanti sul piano probatorio, sebbene la collocazione topografica dell'art. 1988 cod. civ. non è quella delle prove, ma delle promesse unilaterali, considerate fonti tipiche di obbligazioni<sup>18</sup>.

L'efficacia dei due istituti è limitata a questo aspetto, essendo escluso ogni profilo di ordine sostanziale: ciò impedisce alle parti di creare dal nulla – vale a dire, in difetto di un'idonea causa giustificativa – una situazione giuridica di segno passivo attraverso un mero atto ricognitivo di debito<sup>19</sup>.

Pertanto, prima di esaminare il trattamento fiscale della riconoscizione di debito, è opportuno analizzare gli orientamenti che hanno ricostruito sul piano civilistico<sup>20</sup> la natura giuridica di un atto dai contorni vaghi e indefiniti<sup>21</sup>.

Difatti, la disciplina civilistica ha immediata rilevanza in ambito tributario nell'ipotesi in cui l'ordinamento non regoli autonomamente la materia o non emergano elementi certi che attestino un conflitto con le qualificazioni del sistema fiscale<sup>22</sup>. Il caso di specie rappresenta un esempio emblematico

F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011, p. 1016; S.A. Parente, *Commento art. 3, Tariffa, Parte I, d.p.r. n. 131 del 1986*, in A.A. Carrabba e G. Perlingieri (a cura di), *Codice del notaio annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi*, Napoli, 2019, p. 454 ss.; A. Contrino, *Riconoscimento di debito e imposizione di registro: le SS.UU. sciolgono il nodo e colgono nel segno* (Cass., 16 marzo 2023, n. 7682), in *Riv. telem. dir. trib.*, n. 1/2023, p. 425.

<sup>18</sup> Cfr. A. Uricchio, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino, 1989, p. 482; P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della riconoscizione del debito?*, cit., p. 3095. Ritengono, invece, inopportuna la collocazione dell'art. 1988 cod. civ. tra le disposizioni relative alle fonti delle obbligazioni: C. Furno, *Promessa di pagamento e riconoscimento di debito (a proposito dell'art. 1988 c.c.)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 91 ss.; L. Montesano, *Confessione e astrazione processuale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1951, I, p. 66 ss.; V. Carbone, *Il riconoscimento del debito nell'ambito dell'attività ricognitiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1039 ss.; C.A. Graziani, *Il riconoscimento dei diritti reali*, Padova, 1979, p. 88 ss.

<sup>19</sup> Cfr. S. Capolupo, *Imposta di registro dovuta sulla riconoscizione del debito*, in *Il fisco*, n. 35/2023, p. 3318.

<sup>20</sup> Cfr. M.P. Serra, *Sulla natura della promessa di pagamento e della riconoscimento di debito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 12/2006, p. 1289 ss.

<sup>21</sup> Cfr. S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Riconoscimento del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, cit., p. 1141; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di riconoscimento di debito*, cit., p. 866; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla riconoscimento di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 413–414, secondo cui l'atto ricognitivo va tenuto distinto «dalla confessione stragiudiziale di cui all'art. 2730 c.c., poiché il riconoscimento ha ad oggetto diritti e non la verità di fatti confermativi di un rapporto obbligatorio sottostante». Ciò giustifica «la diversa efficacia processuale attribuita alla riconoscimento, che può essere contestata dal debitore semplicemente dimostrando la sua non rispondenza al vero».

<sup>22</sup> Cfr. D. Amendola, *Il trattamento della riconoscimento di debito ai fini dell'imposta di registro*, cit., p. 34; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di riconoscimento di debito*, cit., p. 866. Più in generale, sulla rilevanza della disciplina civilistica in ambito tributario, cfr. A. Berliri, *Principi di diritto tributario*, Milano, 1952, p. 70; G.A. Micheli, *Appunti sulla interpretazione e la integrazione della legge tributaria*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, tomo IV, Milano, 1974, p. 377 ss.; F. Bosello, *La formulazione della norma tributaria e le categorie giuridiche civilistiche*, in *Dir. prat. trib.*, 1981, I, p. 1486; S. Cipollina, *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992;

di una delle situazioni nelle quali il diritto tributario non può prescindere dalla qualificazione civilistica della fattispecie<sup>23</sup>.

### 3. I diversi indirizzi civilistici sulla ricognizione di debito e la *relevatio ab onere probandi* in favore del destinatario

Con riferimento alla natura giuridica della ricognizione di debito, il dibattito può essere ricondotto a tre indirizzi ermeneutici<sup>24</sup>: il primo<sup>25</sup>, che ricostruisce il riconoscimento di debito in termini di “dichiarazione di scienza” avente natura *lato sensu* confessoria e, dunque, svincolata da qualsivoglia connotato volontaristico, produttiva di effetti meramente probatori sul piano processuale, in ragione delle locuzioni “dispensa dall’onere di provare” e “si presume fino a prova contraria” utilizzate dall’art. 1988 cod. civ., dalle quali emerge che l’istituto, lungi dall’accertare una situazione giuridica preesistente, si limita ad offrire al creditore uno strumento per giungere più facilmente alla

E. De Mita, *Diritto tributario e diritto civile. Profili costituzionali*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo III, Milano, 1995, p. 1834; M.C. Fregni, *Obbligazione tributaria e codice civile*, Torino, 1998, p. 7; M. Allena, *Sull’applicabilità dei principi civilistici al diritto tributario*, in *Dir. prat. trib.*, 1999, I, p. 1776; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4129 del 16 dicembre 2002 (est. G. Baralis), *Influenze della legislazione tributaria sulla legislazione civile. Anche modifiche “indotte” alla legislazione civile?*, in *Studi e materiali*, n. 2/2003, p. 403 ss.; G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Milano, 2020, p. 198. Nella prassi amministrativa, cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate, 12 febbraio 2010, n. 8/E, in *Fisconline*, secondo cui “per costante giurisprudenza di legittimità, la disciplina civilistica di un istituto è applicabile al campo tributario qualora l’ordinamento tributario non disciplini autonomamente la materia con norme proprie”.

<sup>23</sup> Cfr. P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della ricognizione del debito?*, cit., p. 3093.

<sup>24</sup> Cfr. C. Granelli, voce *Confessione e ricognizione nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. III, Torino, 1988, p. 437 ss.; C.A. Graziani, voce *Ricognizione (atti di)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 691 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8029, in *Foro it.*, 1992, I, c. 3303; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2000, n. 9530, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2001, n. 1831, in *Corr. giur.*, n. 4/2001, p. 453; Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2004, n. 13642, in *CED Cassazione*; Cass. civ., ord. 3 novembre 2020, n. 24451, cit.

<sup>25</sup> Cfr. G. Pugliese, *Intorno al riconoscimento del debito*, cit., p. 20; C. Furno, *Promessa di pagamento e ricognizione di debito (a proposito dell’art. 1988 c.c.)*, cit., p. 113; G. Mirabelli, *L’atto non negoziale nel diritto privato*, Napoli, 1955, p. 358; L. Puccini, *Contributo allo studio dell’accertamento privato*, Milano, 1958, p. 229 ss.; C. Falqui Massidda, voce *Promessa unilaterale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 83 ss.; A. Lener, *Attività ricognitiva e accertamento negoziale*, Milano, 1970, p. 36; C. Granelli, voce *Confessione e ricognizione nel diritto civile*, cit., p. 437 ss.; F. Galgano, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu – F. Messineo – L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2002, p. 200. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2001, n. 1831, cit., p. 453; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104, in *Giur. it.*, n. 12/2012, p. 2523; in senso contrario, cfr. Cass. civ., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8029, cit., c. 3303.

soddisfazione del credito; il secondo<sup>26</sup>, che colloca la ricognizione di debito tra le manifestazioni di volontà, riconducendola ai negozi di accertamento<sup>27</sup>, caratterizzati da un'efficacia dichiarativa e retroattiva, in quanto strumento preordinato ad eliminare lo stato d'incertezza attraverso una dichiarazione vincolante e irretrattabile<sup>28</sup>.

Vi è poi un orientamento intermedio<sup>29</sup> che, pur ravvisando nella ricognizione di debito un'autonoma fonte di obbligazione, ne riconosce effetti costitutivi idonei a generare un processo autonomo rispetto alla sua fonte, sul presupposto che la legge consentirebbe di degradare il rapporto fondamentale a mero titolo giustificativo della nuova obbligazione nascente dal negozio di riconoscimento, facendo assumere alla dichiarazione la funzione di "fatto costitutivo" della prestazione, dotata di valore sostanziale<sup>30</sup>.

In realtà, il riconoscimento di debito prescinde dalla ricorrenza di una situazione di dubbio e consente al dichiarante di sottrarsi alle conseguenze di quanto ha costituito oggetto della propria asserzione, fornendo la prova dell'esistenza di una sua difformità rispetto al rapporto giuridico sottostante<sup>31</sup>, non essendo la parte vincolata a quanto riconosciuto con riferimento alla situazione iniziale<sup>32</sup>.

<sup>26</sup> Cfr. R. Nicolò, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Annali dell'Università di Messina*, vol. VII, 1934-1935, p. 384; M. Giorgianni, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1939, p. 71 ss.; F. Carnelutti, *Note sull'accertamento negoziale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1940, p. 4 ss.; E. Betti, *Ricognizione di debito e promessa di pagamento secondo il nuovo codice*, in *Temi Emiliana. Studi giuridici dedicati dai discepoli alla memoria di Gino Segrè*, Milano 1943, p. 7.

<sup>27</sup> Cfr. M. Giorgianni, voce *Accertamento (negozi di)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, p. 233.

<sup>28</sup> Cfr. P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della ricognizione del debito?*, cit., p. 3095; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 413-414; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 868.

<sup>29</sup> Cfr. L. Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, vol. II, *Le fonti*, II ed., Milano, 1948, p. 14 ss.; A. Di Majo, *Le promesse unilaterali*, Milano, 1989, p. 109; M.T. Della Cortiglia, *Riconoscimento del diritto. Dichiarazioni contra se e funzione partecipativa*, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 721 ss.; F. Di Giovanni, *Le promesse unilaterali*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, a cura di G. Alpa - S. Patti, Padova, 2010, p. 96 ss.; L. Bozzi, *Sub art. 1988*, in *Commentario del codice civile - Delle promesse unilaterali*, diretto da E. Gabrielli, a cura di R. Lener, Milano, 2015, 47 ss.

<sup>30</sup> Cfr. N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 868-869; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 413-414, secondo cui questa «interpretazione non sembra possa essere condivisa, poiché il riconoscimento, anche in mancanza di un riferimento al titolo costitutivo, è pur sempre caratterizzato da una struttura unilaterale che, senza nulla togliere o aggiungere, si limita a formalizzare una realtà giuridica di cui è già certa l'esistenza e che potrà essere utilizzata a proprio favore dalla controparte, se non vi è prova della sua inesistenza o invalidità». In senso critico, cfr. anche A. Lener, *Attività ricognitiva e accertamento negoziale*, cit., p. 50 ss.; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2019, p. 700; A. Orestano, *Le promesse unilaterali*, cit., p. 226.

<sup>31</sup> Cfr. L. Montesano, *Note sulla natura giuridica della confessione*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, p. 155 ss.; A. Donati, *La dichiarazione ricognitiva del debito*, cit., p. 557 ss.; E. Minervini, *Il problema dell'individuazione del negozio di accertamento*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 613; C.A. Graziani, voce *Promessa di pagamento e ricognizione di debito*, cit., p. 7.

<sup>32</sup> Cfr. N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 414; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 870.

La ragione principale per la quale si dubita che il riconoscimento di debito abbia natura negoziale<sup>33</sup> è nella circostanza che il debitore, riconoscendosi tale, sarà costretto ad adempire solo ove non riesca a provare l'inesistenza del debito: tale dichiarazione, infatti, non aggiunge nulla all'obbligazione precedente, limitandosi a riflettere una regola giuridica preesistente, attraverso una *relevatio ab onere probandi* in favore del destinatario, che potrà far valere il credito senza bisogno di dimostrare quale sia il titolo del rapporto e l'intento perseguito dal suo autore<sup>34</sup>.

#### 4. La proliferazione diacronica degli orientamenti sulla disciplina della ricognizione di debito agli effetti del tributo di registro

In un ambito caratterizzato da categorie impositive alquanto flessibili e da qualificazioni civilistiche piuttosto variegate, sono proliferati diversi orientamenti in ordine al regime tributario a cui assoggettare l'atto ricognitivo del debito, soprattutto ai fini dell'applicazione del tributo di registro: le incertezze hanno riguardato non solo il mero assoggettamento dell'atto alla tassazione in misura fissa o proporzionale, ma, in quest'ultima ipotesi, anche l'individuazione dell'aliquota applicabile, considerato che ad ogni qualificazione giuridica corrisponde un regime impositivo diverso<sup>35</sup>.

Sul piano tributario, nella prassi corrente<sup>36</sup>, a cui ha aderito anche una parte della giurisprudenza di legittimità<sup>37</sup>, l'atto di ricognizione, considerato produttivo di un'autonoma fonte di obbligazione e, dunque, dotato del requisito della "patrimonialità", è stato talvolta ascritto alla categoria degli «atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»

<sup>33</sup> Cfr. V. Scalisi, voce *Negoziato astratto*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 70; P. Spada, *Cautio quae indiscreti loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento*, cit., p. 724, nt. 134; B. Troisi, *Appunti sull'astrattezza negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 427 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., ord. 3 novembre 2020, n. 24451, cit.

<sup>34</sup> Cfr. N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 414; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 870–871. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2013, n. 21098, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20689, in *CED Cassazione*; Cass. civ., S.U., 6 marzo 2020, n. 6459, in *CED Cassazione*; Cass. civ., ord. 3 novembre 2020, n. 24451, cit.

<sup>35</sup> Cfr. Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 118-2018/T (est. P. Puri), *Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito*, cit., p. 3.

<sup>36</sup> Cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze, 30 marzo 1984, n. 241239, in *Banca Dati Leggi D'Italia*; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 15 dicembre 1990 (est. G. Pizzo), *L'imposta di registro per il riconoscimento di debito con garanzia ipotecaria*, in *CNN Strumenti*, 15 dicembre 1990, voce 1450, p. 1.1.

<sup>37</sup> Cfr. Cass. civ., sez. V, 28 marzo 2003, n. 4728, in <https://def.finanze.it/>; Cass. civ., sez. V, 12 novembre 2014, n. 24107, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 3/2015, p. 212 ss., con nota di M. Basilavecchia, *Tassabilità della ricognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, secondo cui sarebbe "difficile negare che la patrimonialità pertenga all'obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito"; Cass. civ., sez. V, 19 luglio 2017, n. 17808, in *CED Cassazione*.

(art. 9, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986)<sup>38</sup> e assoggettato a registrazione in “termine fisso” con l’aliquota del 3%<sup>39</sup>.

A base di tale orientamento vi è l’argomento secondo cui difficilmente si può negare che la patrimonialità attenga all’obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito, con conseguente applicazione della previsione residuale di cui all’art. 9, Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.<sup>40</sup>.

Tuttavia, l’effettività di questo regime di tassazione sembra preclusa dalla struttura e dagli effetti della fattispecie, presupponendo una modificazione nella sfera patrimoniale delle parti suscettibile di valutazione economica, che difficilmente si concilia con gli effetti processuali/probatori prodotti da un atto di riconoscimento del debito<sup>41</sup>: l’atto di ricognizione non ha ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né determina modifiche del rapporto suscettibili di valenza economica<sup>42</sup>.

Difatti, tale atto non costituisce, né modifica o estingue l’obbligazione, sostanziandosi in una mera astrazione processuale, che fa eccezione al principio in forza del quale chi pretende il riconoscimento di un diritto in giudizio deve provarne il fondamento<sup>43</sup>.

Inoltre, una siffatta soluzione ermeneutica si porrebbe in contrasto con la vigente normativa, che – a differenza della precedente in cui veniva utilizzata una formulazione omnicomprensiva riferita a “tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità” – ha omesso qualsiasi

<sup>38</sup> Si tratta di una disposizione che lascia ampi margini di incertezza in ordine alle condizioni che consentano di individuare, all’interno di un atto, un contenuto patrimoniale. Sul punto, cfr. F. Menti, *La registrazione d’ufficio delle scritture private allegate alla domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, II, p. 1497; M. Basilavecchia, *Tassabilità della ricognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, cit., p. 215, nt. 1.

<sup>39</sup> Cfr. A. Montesano – B. Ianniello, *Imposte di registro ipotecaria e catastale. Commento articolo per articolo al D.P.R. 131/1986 e al D.Lgs. 347/1990 con schemi e casi risolti*, Milano, 2010, p. 558; R. Trabace, *Le imposte indirette nell’attività notarile. Iva, registro, ipotecaria e catastale*, Milano, 2012, p. 154–155; P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della ricognizione del debito?*, cit., p. 3095–3096; A. Contrino, *Ricognizione di debito e imposizione di registro: le SS.UU. sciolgono il nodo e colgono nel segno* (Cass., 16 marzo 2023, n. 7682), cit., p. 424. In senso contrario, cfr. Comm. trib. reg. Puglia, sez. III, 27 giugno 2006, n. 37, cit., dalla quale però non è dato comprendere se la ricognizione di debito sia da assoggettare a imposta di registro in misura fissa o proporzionale con l’aliquota dell’1%.

<sup>40</sup> Cfr. G. Salanitro, *Caso d’uso e ricognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola “fine”*, cit., p. 499.

<sup>41</sup> Cfr. A. Contrino, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I del D.P.R. n. 131/1986*, cit., p. 1016 ss.; V. Pappa Monteforte, *La ricognizione di debito nell’imposta di registro*, cit., p. 234 ss.; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 118-2018/T (est. P. Puri), *Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito*, cit., p. 1 ss.; A. Kostner, *La rilevanza della ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro*, cit., p. 709 ss.

<sup>42</sup> Cfr. Comm. trib. reg. Puglia, sez. III, 27 giugno 2006, n. 37, cit.; Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2008 n. 16829, in *CED Cassazione Rv. 603953*; Comm. trib. prov. Alessandria, sez. I, 7 luglio 2010, n. 119, in *Notariato*, n. 2/2011, p. 232 ss., con nota di V. Pappa Monteforte, *La ricognizione di debito nell’imposta di registro*. In senso contrario, cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze, 30 marzo 1984, n. 241239, cit.; S. Lanzillotti – F. Magurno, *Il notaio e le imposte indirette*, cit., p. 326 e 329.

<sup>43</sup> Cfr. D. Amendola, *Il trattamento della ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro*, cit., p. 35.

riferimento all'operazione di cognizione, mostrando in tal modo l'intento di adottare un approccio differente rispetto al passato, non più basato su un metodo casistico-nominalistico<sup>44</sup>.

Sul punto, il legislatore del 1986, nel trasporre all'interno del T.U.R. la disposizione residuale di cui all'art. 9, ha omesso di riportare la previgente previsione che assoggettava la cognizione di debito all'imposizione proporzionale con aliquota dell'1,5%, manifestando così l'implicito intento di volersi discostare da tale regime impositivo<sup>45</sup>.

Infine, qualora l'atto cognitivo venga posto a fondamento di un decreto ingiuntivo esecutivo, il carico tributario gravante sul contribuente sarebbe non indifferente, in quanto, all'imposta di registro proporzionale in misura pari al 3%, liquidata in relazione al provvedimento monitorio [ex artt. 37, d.P.R. n. 131/1986 e 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.], si verrebbe ad aggiungere il tributo dovuto in pari misura per la cognizione di debito.

## 5. Atti di natura dichiarativa e regimi di tassazione della cognizione di debito: le argomentazioni di supporto

Di qui, il tentativo d'inquadrare la figura tra gli atti di natura dichiarativa (art. 3, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986) o tra quelli che non hanno ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986), indipendentemente dalla natura "titolata" o "pura" dell'atto.

La tesi della natura dichiarativa, che sottopone l'atto a registrazione in "termine fisso" con l'aliquota dell'1% (art. 3, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986)<sup>46</sup>, valorizza l'argomento che la cognizione di debito –

<sup>44</sup> Cfr. N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla cognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 412; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 861–862.

<sup>45</sup> Cfr. D. Amendola, *Il trattamento della cognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, cit., p. 35; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 118-2018/T (est. P. Puri), *Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito*, cit., p. 3; P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della cognizione del debito?*, cit., p. 3096.

<sup>46</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1983, n. 161, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Contratto in genere*, n. 92; Comm. trib. prov. Torino, 11 agosto 1997, n. 152, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Firenze, 17 dicembre 1999, n. 292, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, 6 ottobre 2003, n. 14870, in *DeJure Giuffrè*; Comm. trib. prov. Macerata, sez. IV, 18 aprile 2006, n. 26, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, 28 maggio 2007, n. 12432, in *CED Cassazione*; Comm. trib. reg. Toscana, sez. XXV, 15 aprile 2008, n. 15, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2008 n. 16829, cit.; Comm. trib. prov. Alessandria, sez. I, 7 luglio 2010, n. 119, cit., p. 232 ss.; Comm. trib. reg. Toscana, sez. XVII, 4 aprile 2014, n. 717, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, 15 luglio 2016, n. 14480, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. VI-T, ord. 18 gennaio 2017, n. 1247, in *CED Cassazione*; Comm. trib. prov. Varese, sez. III, 18 settembre 2017, n. 404, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 aprile 2018, n. 2286, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3379, in *CED Cassazione*; Comm. trib. reg. Marche, sez. I, 11 dicembre

producendo effetti solo sul piano probatorio e non sul vincolo obbligatorio<sup>47</sup> – non può essere assimilata alla remissione del debito (artt. 1236 ss. cod. civ.), che è un modo di estinzione dell'obbligazione a carattere non satisfattorio con cui il creditore dismette il proprio credito: a quest'ultima fattispecie, l'art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, applica l'imposta di registro con l'aliquota proporzionale dello 0,50%<sup>48</sup>.

In questa visuale, la cognizione di debito – non comportando alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta<sup>49</sup> – non avrebbe effetti novativi o estintivi, ma, in quanto “negoziò di accertamento”, si limiterebbe ad eliminare dubbi o contestazioni relative a situazioni giuridiche pregresse tramite una dichiarazione di scienza rilevante sotto il profilo probatorio<sup>50</sup>: non potendo essere assoggettata al regime della remissione (art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986), la cognizione di debito sconterebbe l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dal citato art. 3<sup>51</sup>.

Pertanto, laddove non risulti l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e non sia possibile verificare se per esso risulti già versata l'imposta dovuta, la relativa dichiarazione sarebbe priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta<sup>52</sup>.

2020, n. 998, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 3996, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX, sent., 4 gennaio 2021, n. 3, in *Fisconline*; Cass. civ., sez. V, ord. 16 giugno 2021, n. 15190, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. V, 23 giugno 2021, n. 17869, in *CED Cassazione*; Cass. civ., sez. VI-T, ord. 2 settembre 2022, n. 25942, in *Banca Dati Ipsos*, che, sebbene in un *obiter dictum*, ha affermato la natura “indubbiamente patrimoniale” dell'atto di cognizione di debito, con conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1%. Per la prassi amministrativa, cfr. Direttiva Agenzia delle Entrate – Direzione Liguria, 18 giugno 2010, n. 16524, in *Fisconline*; Nota Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia, 16 settembre 2011, n. 114394, in *Fisconline*. In dottrina, cfr. A. Uricchio, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, cit., p. 482.

<sup>47</sup> Cfr. D. Amendola, *Il trattamento della cognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, cit., p. 36.

<sup>48</sup> Cfr. P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della cognizione del debito?*, cit., p. 3096; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, cit., p. 862.

<sup>49</sup> Cfr. G. Salanitro, *Caso d'uso e cognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola “fine”*, cit., p. 499.

<sup>50</sup> Cfr. A. Uricchio, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, cit., p. 482.

<sup>51</sup> Cfr. A. Uricchio, *Commento art. 3 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, cit., p. 482; in senso contrario, cfr. S. Lanzillotti – F. Magurno, *Il notaio e le imposte indirette*, cit., p. 329. In giurisprudenza, cfr. Comm. trib. prov. Torino, 11 agosto 1997 n. 152, cit.; Comm. trib. reg. Firenze, 17 dicembre 1999, n. 292, cit.; Comm. trib. prov. Arezzo, sez. IV, 6 aprile 2006, n. 77, in *Fisconline*; Comm. trib. prov. Macerata, sez. IV, 18 aprile 2006, n. 26, cit.; Comm. trib. reg. Toscana, sez. XXV, 15 aprile 2008, n. 15, cit.; Comm. trib. prov. Treviso, 26 gennaio 2009, n. 12, in *Fisconline*; Comm. trib. prov. Alessandria, sez. I, 7 luglio 2010, n. 119, cit., p. 232 ss.; Comm. trib. reg. Toscana, sez. XVII, 4 aprile 2014, n. 717, cit.; Comm. trib. prov. Firenze, sez. IV, 15 febbraio 2016, n. 249, in *Fisconline*; Comm. trib. prov. Varese, sez. III, 18 settembre 2017, n. 404, cit.; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 aprile 2018, n. 2286, cit.; Comm. trib. reg. Brescia, 1º ottobre 2020, n. 2156, in *Fisconline*; Comm. trib. reg. Marche, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 998, cit.; Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 3996, cit.

<sup>52</sup> Cfr. S. Capolupo, *Imposta di registro dovuta sulla cognizione del debito*, cit., p. 3320–3321; A. Contrino, *Riconoscere di debito e imposizione di registro: le SS.UU. sciolgono il nodo e colgono*

Inoltre, il riconoscimento di debito, enunciato nel decreto ingiuntivo, non ne condivide la natura condannatoria, anche in mancanza di un espresso riferimento al sottostante rapporto fondamentale, sicché, nell'impossibilità di verificare se si sia già provveduto al versamento dell'imposta ad esso collegata, in mancanza di un'idonea causa giustificativa, non risulta possibile per le parti dar vita ad una situazione giuridica di segno passivo semplicemente servendosi di un atto ricognitivo con il quale il dichiarante si limita a confermare il debito<sup>53</sup>.

Difatti, la ricognizione di debito non apporta alcuna modificazione della sfera patrimoniale tanto del debitore che la sottoscrive, quanto del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione preesistente, definita in tutti i suoi elementi<sup>54</sup>: tale dichiarazione produce effetti di natura probatoria, rilevanti esclusivamente sul piano processuale<sup>55</sup>.

In questa luce, al riconoscimento del debito non consegue una diversa realtà giuridica, bensì la mera conferma di quanto esistente, come emerge nel corso della fase contenziosa nella quale l'istituto assume un ruolo centrale in sede monitoria, evidenziando la consapevolezza del debitore in merito alla propria debenza<sup>56</sup>.

Accanto agli orientamenti poc'anzi declinati, non è mancato un ulteriore indirizzo ermeneutico<sup>57</sup> che ha assoggettato l'atto di riconoscimento del debito ad imposizione proporzionale, riconducendolo nell'alveo dell'art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta di registro in termine fisso nella misura dello 0,50% al pari di quanto avviene per le operazioni (come le cessioni di credito, le compensazioni, le rimessioni di debito e le quietanze) caratterizzate, sul piano economico, da un effetto estintivo dell'obbligazione, sull'asserito presupposto che gli atti di riconoscimento di debito, allo stesso modo di quelli menzionati dalla norma citata, non determinano alcun incremento patrimoniale<sup>58</sup>.

nel segno (Cass., 16 marzo 2023, n. 7682), cit., p. 425. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. V, 28 maggio 2007, n. 12432, cit.; Cass. civ., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3379, cit.

<sup>53</sup> Cfr. S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Ricognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, cit., p. 1143; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 412; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 862–863.

<sup>54</sup> Cfr. G. Salanitro, *Caso d'uso e ricognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola "fine"*, cit., p. 499. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. V, 19 gennaio 2009, n. 1132, in *CED Cassazione Rv. 606491*.

<sup>55</sup> Cfr. A. Contrino, *Ricognizione di debito e imposizione di registro: le SS.UU. sciolgono il nodo e colgono nel segno* (Cass., 16 marzo 2023, n. 7682), cit., p. 425.

<sup>56</sup> Cfr. S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Ricognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, cit., p. 1145.

<sup>57</sup> Cfr. Comm. trib. prov. Perugia, sez. I, 7 gennaio 2010, n. 7, in *Notariato*, n. 2/2011, p. 233 ss., con nota di V. Pappa Monteforte, *La ricognizione di debito nell'imposta di registro*. In senso contrario, cfr. Comm. centr., sez. XIX, 7 maggio 1985, n. 6488, in *Banca Dati Leggi D'Italia*; A. Uricchio, *Commento art. 6 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino, 1989, p. 518.

<sup>58</sup> Cfr. S. Capolupo, *Imposta di registro dovuta sulla ricognizione del debito*, cit., p. 3321; G. Salanitro, *Caso d'uso e ricognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola*

Peraltro, una parte della dottrina<sup>59</sup>, riprendendo quel filone giurisprudenziale<sup>60</sup> con il quale si è escluso che la ricognizione di debito possa essere assoggettata ad imposizione in ragione dell'assenza di qualsivoglia valenza patrimoniale dell'atto, ne ha auspicato l'intassabilità, non essendo ragionevole né la registrazione in termine fisso – per difetto della prestazione patrimoniale oggetto dell'atto – né quella in caso d'uso, avvenendo il deposito per meri fini giudiziari, circostanza non contemplata dalla vigente normativa quale fattispecie realizzativa del caso d'uso, con conseguente irrilevanza fiscale dell'atto<sup>61</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

- Allena M., *Sull'applicabilità dei principi civilistici al diritto tributario*, in *Dir. prat. trib.*, 1999, I, p. 1776 ss.
- Amendola D., *Il trattamento della ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, in *Il fisco*, n. 1/2011, fasc. 1, p. 35 ss.
- Ascarelli T., *Studi in tema di contratti*, Milano 1952, p. 238 ss.
- Aulenta M., *Capacità contributiva ed equilibri finanziari dei soggetti attivi*, Bari 2022, p. 36 ss.
- Barassi L., *La teoria generale delle obbligazioni*, vol. II, *Le fonti*, II ed., Milano 1948, p. 14 ss.
- Bartolazzi Menchetti E.M., *Commento art. 6, Tariffa, parte I, D.P.R. 26.4.1986, n. 131*, in A. Fedele – G. Mariconda – V. Mastriacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Milanofiori Assago 2014, p. 473 ss.
- Basilavecchia M., *Commento all'art. 30 del D.P.R. n. 131/1986*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova 2011, p. 823 ss.
- Basilavecchia M., *Tassabilità della ricognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 3/2015, p. 216 ss.
- Beghin M., *L'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro: un esercizio a geometria variabile*, in *Corr. trib.*, 2020, p. 949 ss.
- Berliri A., *Le leggi del registro*, Milano 1950.
- Berliri A., *Principi di diritto tributario*, Milano 1952.
- Betti E., *Ricognizione di debito e promessa di pagamento secondo il nuovo codice*, in *Temi Emilia. Studi giuridici dedicati dai discepoli alla memoria di Gino Segre*, Milano 1943, p. 7 ss.
- Bono C. De, *La legge del registro*, Milano 1962.
- Bosello F., *La formulazione della norma tributaria e le categorie giuridiche civilistiche*, in *Dir. prat. trib.*, 1981, I, p. 1486 ss.
- Bozzi L., *Sub art. 1988*, in *Commentario del codice civile – Delle promesse unilaterali*, diretto da E. Gabrielli, a cura di R. Lener, Milano 2015, 47 ss.
- Branca G., *Delle promesse unilaterali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja – G. Branca, *Libro IV – Delle obbligazioni*, Bologna–Roma 1976, p. 406 ss.
- Busani A., *Collegamento negoziale rilevante solo se elusivo dell'imposta di registro*, in *Corr. trib.*, 2020, p. 939 ss.

<sup>59</sup>“fine”, cit., p. 500; N. Zanotti, *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla ricognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, cit., p. 413; N. Zanotti, *L'imposta di registro per l'atto di ricognizione di debito*, cit., p. 864–865.

<sup>60</sup>Cfr. M. Basilavecchia, *Tassabilità della ricognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, cit., p. 216; S. Capolupo, *Imposta di registro dovuta sulla ricognizione del debito*, cit., p. 3323.

<sup>61</sup>Cfr. Cass. civ., sez. V, 21 novembre 2014, n. 24804, in <https://def.finanze.it/>; Cass. civ., sez. V, ord. 11 gennaio 2018, n. 481, in *Corr. trib.*, n. 40/2018, p. 3100–3101, con nota di P. Puri, *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della ricognizione del debito?*

<sup>62</sup>Cfr. G. Salanitro, *Caso d'uso e ricognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola “fine”*, cit., p. 500, nt. 14.

- Busani A., *L'imposta di registro*, Milano 2009.
- Busani A., *La tassazione degli atti "dichiarativi", "ricognitivi" e "di accertamento"*, in *Corr. trib.*, n. 47-48/2017, p. 3704 ss.
- Capobianco E., *Contributo allo studio della quietanza*, Napoli 1992, p. 153 ss.
- Capolupo S., *Imposta di registro dovuta sulla ricognizione del debito*, in *Il fisco*, n. 35/2023, p. 3318 ss.
- Carbone V., *Il riconoscimento del debito nell'ambito dell'attività ricognitiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1039 ss.
- Carnelutti F., *Note sull'accertamento negoziale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1940, p. 4 ss.
- Centore P., *Territorialità e alternatività con l'imposta di registro*, in *L'IVA*, n. 5/2001, p. 352 ss.
- Cipollina S., *La legge civile e la legge fiscale*, Padova 1992.
- Cogliandro R.D., *Natura giuridica della ricognizione del debito e riflessi sul piano tributario: persistono incertezze interpretative ed applicative*, in *Gazz. forense*, n. 6/2024, p. 790 ss.
- Contrino A., *Commento art. 3 Tariffa – Parte I del D.P.R. n. 131/1986*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova 2011, p. 1016 ss.
- Contrino A., *Gli atti "innominati" a contenuto patrimoniale nell'imposizione di registro: profili ricostruttivi*, in *Riv. dir. trib.*, n. 2/2019, I, p. 161 ss.
- Contrino A., *Note sulla nozione di "atto di natura dichiarativa" nel tributo di registro*, in *Rass. trib.*, n. 3/2011, p. 662 ss.
- Contrino A., *Ricognizione di debito e imposizione di registro: le SS.UU. sciolgono il nodo e colgono nel segno* (Cass., 16 marzo 2023, n. 7682), in *Riv. telem. dir. trib.*, n. 1/2023, p. 425 ss.
- Corasaniti G., *All'indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la "querelle" sull'interpretazione dell'art. 20 del t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, p. 1393 ss.
- D'Alessio S. – D'Annibale P., *Ricognizione del debito e imposta di registro: dubbi e incertezze sul trattamento fiscale*, in *Il fisco*, n. 12/2021, p. 1141–1143.
- D'Angelo A., voce *Promesse unilaterali*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XV, Torino 1997, p. 420 ss.
- Della Cortiglia M.T., *Riconoscimento del diritto. Dichiarazioni contra se e funzione partecipativa*, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 721 ss.
- Della Valle E., *Il "senso" della Corte costituzionale per il collegamento negoziale nel sistema del t.u.r.*, in *Rass. trib.*, 2020, p. 1050 ss.
- De Mita E., *Diritto tributario e diritto civile. Profili costituzionali*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo III, Milano, 1995, p. 1834 ss.
- Di Fiore F., *Commento art. 37 del d.p.r. 26 aprile 1986*, n. 131, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova 2011, p. 846 ss.
- Di Giovanni F., *Le promesse unilaterali*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, a cura di G. Alpa – S. Patti, Padova 2010, p. 96 ss.
- Di Giovine R., *Commento art. 37 del D.P.R. n. 131/1986*, in A. Fedele – G. Mariconda – V. Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Milanofiori Assago 2014, p. 192 ss.
- Di Majo A., *Le promesse unilaterali*, Milano 1989.
- Di Majo A., voce *Promessa unilaterale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano 1990, p. 57 ss.
- Di Paola O., *Commento art. 37 del D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino 1989, p. 240 ss.
- Donati A., *La dichiarazione ricognitiva del debito*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 520 ss.
- Esposito M., *Regime di efficacia della legge a partire dall'art. 20 t.u.r.: riflessioni di un costituzionalista*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, p. 245 ss.
- Falqui Massidda C., voce *Promessa unilaterale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino 1967, p. 83 ss.
- Falsitta G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Milano 2020.
- Falzea A., voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano 1965, p. 494 ss.
- Falzone C. – Alibrandi A., voce *Debito (riconoscimento di)*, in *Dizionario Encyclopedico del Notariato*, vol. II, Roma 1974, p. 16 ss.
- Fedele A., *Appunti in tema di alternatività Iva-registro*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, p. 479 ss.

- Ferrari M., *Riflessioni in tema di rinuncia al credito e remissione del debito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 1 ss.
- Ferri G., *Le promesse unilaterali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grossi – F. Santoro Passarelli, Milano 1972, p. 12 ss.
- Fiorentino S., *Commento art. 6, Tariffa, parte I, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova 2011, p. 1028 ss.
- Fransoni G., *Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione*, in *Rass. trib.*, n. 5/2013, p. 968 ss.
- Fransoni G., *La "riforma" dell'art. 20 TUR supera l'esame di costituzionalità. Commento a Corte Costituzionale, sent. 21 luglio 2020, n. 158*, in G. Fransoni, *Casi e osservazioni di diritto tributario*, Bari 2021, p. 64 ss.
- Fregni M.C., *Obbligazione tributaria e codice civile*, Torino 1998.
- Furno C., *Promessa di pagamento e ricognizione di debito (a proposito dell'art. 1988 c.c.)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 91 ss.
- Galgano F., *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Ciccù – F. Messineo – L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano 2002, p. 200 ss.
- Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, Napoli 2019, p. 700.
- Giardina E., *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano 1961, p. 439 ss.
- Giorgianni M., *Il negozio di accertamento*, Milano 1939.
- Giorgianni M., voce *Accertamento (negozi di)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano 1958, p. 233 ss.
- Granelli C., voce *Confessione e ricognizione nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. III, Torino 1988, p. 437 ss.
- Graziani C.A., *Il riconoscimento dei diritti reali*, Padova 1979, p. 88 ss.
- Graziani C.A., voce *Promessa di pagamento e ricognizione di debito*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma 1991, p. 1 ss.
- Graziani C.A., voce *Ricognizione (atti di)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano 1989, p. 691 ss.
- Kostner A., *La natura d'imposta d'atto del tributo di registro come limite alla valorizzazione di elementi esterni e di collegamenti negoziali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, p. 21 ss.
- Kostner A., *La rilevanza della ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, in *Corr. trib.*, n. 7/2021, p. 710 ss.
- Lanzillotti S. – Magurno F., *Il notaio e le imposte indirette*, Roma 2004.
- Lener A., *Attività ricognitiva e accertamento negoziale*, Milano 1970.
- Lener A., *Expressio causae e astrazione processuale*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, vol. III, Napoli 1972, p. 57 ss.
- Luminoso A., voce *Remissione del debito*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma 1991, p. 1 ss.
- Manzitti A., *Un'altra inutile pagina sulla vicenda dell'art. 20 dell'imposta di registro*, in *Riv. telem. dir. trib.*, n. 1/2022, p. 408 ss.
- Melis G., *Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, p. 252 ss.
- Melis G., *L'art. 20, d.p.r. n. 131/1986 e l'interpretazione degli atti sottoposti al registro: The End!*, in *Giustizia Insieme*, 11 settembre 2020, p. 1 ss.
- Menti F., *La registrazione d'ufficio delle scritture private indicate alla domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, II, p. 1497 ss.
- Messineo F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, Milano 1957, p. 472 ss.
- Micheli G.A., *Appunti sulla interpretazione e la integrazione della legge tributaria*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, tomo IV, Milano 1974, p. 377 ss.
- Minervini E., *Il problema dell'individuazione del negozio di accertamento*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 613 ss.
- Mirabelli G., *L'atto non negoziale nel diritto privato*, Napoli 1955.
- Montanari F., *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario secondo la Corte costituzionale*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, p. 45 ss.
- Montesano A. – Ianniello B., *Imposte di registro ipotecaria e catastale. Commento articolo per articolo al D.P.R. 131/1986 e al D.Lgs. 347/1990 con schemi e casi risolti*, Milano 2010, p. 558 ss.
- Montesano L., *Confessione e astrazione processuale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1951, I, p. 66 ss.

- Montesano L., *Note sulla natura giuridica della confessione*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, p. 155 ss.
- Nastri L., *L'imposta di registro e le relative agevolazioni*, Milano 1990, p. 604 ss.
- Nastri M.P., *Il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro*, Torino 2012, p. 18 ss.
- Nicolò R., *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Annali dell'Università di Messina*, vol. VII, 1934–1935, p. 384 ss.
- Nussi M., *Commento art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986*, in G. Falsitta – A. Fantozzi – G. Marongiu – F. Moschetti, *Commentario breve alle leggi tributarie*, tomo IV, *IVA e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu, Padova 2011, p. 783 ss.
- Orestano A., *Le promesse unilaterali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo*, già diretto da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger – V. Roppo – F. Anelli, Milano 2019, p. 207 ss.
- Pappa Monteforte V., *La ricognizione di debito nell'imposta di registro*, in *Notariato*, n. 2/2011, p. 234 ss.
- Parente S.A., *Caso d'uso, ricognizione di debito e imposta di registro: l'ermeneutica delle Sezioni Unite tra conferme e smentite*, in *Rass. trib.*, n. 3/2024, p. 636 ss.
- Parente S.A., *Commento art. 3, Tariffa, Parte I, d.p.r. n. 131 del 1986*, in A.A. Carrabba e G. Perlingieri (a cura di), *Codice del notaio annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi*, Napoli 2019, p. 454 ss.
- Parente S.A., *La riqualificazione dell'atto tra "forma giuridica" e "sostanza economica" nell'applicazione dell'imposta di registro: le suggestioni dell'ermeneutica della Consulta*, in *Dir. proc. trib.*, n. 3/2020, p. 539 ss.
- Pischetola A., *Commento art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986*, in A. Fedele – G. Mariconda – V. Mastriacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Milanofiori Assago 2014, p. 110 ss.
- Puccini L., *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano 1958.
- Pugliese G., *Intorno al riconoscimento del debito*, in *Giur. it.*, n. 1/1948, I, p. 19 ss.
- Puri P., *Commento art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986*, in A.A. Carrabba – G. Perlingieri (a cura di), *Codice del notaio annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Catasto – Pubblicità immobiliare – Tributi*, Napoli 2019, p. 177 ss.
- Puri P., *Verso una soluzione la querelle sulla tassazione ai fini del registro della ricognizione del debito?*, in *Corr. trib.*, n. 40/2018, p. 3094 ss.
- Ruffini E.M., *La cessione frazionata d'azienda e l'articolo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro in tema di interpretazione degli atti: gli interventi del legislatore e l'interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, p. 1 ss.
- Salanitro G., *Caso d'uso e ricognizione di debito: quando le Sezioni Unite non mettono la parola "fine"*, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 6/2023, p. 499 ss.
- Sammartino S. – Coppa D., voce *Valore aggiunto (imposta sul)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, vol. VII, Torino 1987, p. 1056 ss.
- Santarcangelo G., *Guida alla tassazione degli atti notarili*, Milanofiori Assago 2013, p. 130 ss.
- Santarcangelo G., *La tassazione degli atti notarili*, Torino 2011, p. 882 ss.
- Scalisi V., voce *Negozio astratto*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano 1978, p. 70 ss.
- Serra M.P., *Sulla natura della promessa di pagamento e della ricognizione di debito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 12/2006, p. 1289 ss.
- Spada P., *Cautio quae indiscreta loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 684 ss.
- Stanzione P., *La remissione del debito*, in P. Stanzione – G. Sciancalepore, *Remissione e rinunzia*, Milano 2003, p. 107 ss.
- Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 14 giugno 1996 (est. G. Monteleone), *Ricognizione di debito e imposta di registro*, in *C.N.N. Strumenti*, voce 1450, p. 2.
- Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 15 dicembre 1990 (est. G. Pizzo), *L'imposta di registro per il riconoscimento di debito con garanzia ipotecaria*, in *CNN Strumenti*, 15 dicembre 1990, voce 1450, p. 1.1.

- Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 118-2018/T (est. P. Puri), *Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro del riconoscimento del debito*, Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 12 ottobre 2018, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it), p. 1 ss.
- Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4129 del 16 dicembre 2002 (est. G. Baralis), *Influenze della legislazione tributaria sulla legislazione civile. Anche modifiche "indotte" alla legislazione civile?*, in *Studi e materiali*, n. 2/2003, p. 403 ss.
- Tabet G., *Luce verde al novellato art. 20 del T.U. dell'imposta di registro*, in *Riv. dir. trib. – Suppl. online*, 1° ottobre 2020, p. 1 ss.
- Tamburrino G., *Sull'inquadramento della promessa di pagamento e della cognizione di debito tra le promesse unilaterali*, in *Scritti in onore di A. Scialoja*, vol. III, Bologna 1953, p. 571 ss.
- Trabace R., *Le imposte indirette nell'attività notarile. Iva, registro, ipotecaria e catastale*, Milano 2012, p. 154–155.
- Troisi B., *Appunti sull'astrattezza negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 427 ss.
- Tundo F., *Imposta di registro: dall'interpretazione degli atti all'abuso un percorso in salita*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2020, p. 862 ss.
- Uckmar V. – Dominici R., voce *Registro (imposta di)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. XII, Torino 1996, p. 260 ss.
- Uckmar V. – Dominici R., voce *Registro (imposta di)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, vol. VI, Torino 1986, p. 584 ss.
- Uricchio A., *Commento art. 20 del D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino 1989, p. 178 ss.
- Uricchio A., *Commento art. 3 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino 1989, p. 482 ss.
- Uricchio A., *Commento art. 6 Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986*, in N. d'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro. Il T.U. n. 131 del 26 aprile 1986 commentato articolo per articolo*, Torino 1989, p. 518 ss.
- Ventrella T., *La parola alle Sezioni Unite sul "caso d'uso": il mero deposito non obbliga alla registrazione*, in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2023, p. 1872 ss.
- Zanotti N., *L'imposta di registro per l'atto di cognizione di debito*, in *Dir. prat. trib.*, n. 3/2023, p. 860 ss.
- Zanotti N., *Le Sezioni Unite sulla misura dell'imposta di registro da applicare alla cognizione di debito (commento a Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682)*, in *Riv. telem. dir. trib.*, n. 1/2023, p. 412 ss.

